



Deliberazione della Giunta comunale

N. 365 del 26.10.2010

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 354 DEL 12.10.2010.

VERBALE

Il 26 ottobre 2010 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	NO
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	NO
5	Chittò Monica	Assessore	NO
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Massimo Piamonte.

In assenza del Sindaco, Giorgio Oldrini, assume la presidenza il Vice Sindaco Demetrio Morabito, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 354 DEL 12.10.2010.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 354 DEL 12.10.2010.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione con tutti i suoi allegati.



Integrazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 12.10.2010.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- richiamata la propria deliberazione n. 354 del 12.10.2010;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

a conferma ed integrazione del proprio atto richiamato in premessa:

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso avanti il TAR Lombardia con ricorso notificato in data 15 ottobre 2010 (n. prot. 87000) dal signor Addante Michele per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. prot. 81663 del 30 settembre 2010 emesso dal Direttore del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti a conclusione del procedimento amministrativo avviato in esecuzione alla sentenza TAR n.1903/2010;
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, e in via congiunta e disgiunta con lo stesso e in via congiunta e disgiunta tra loro, gli avvocati Lucilla Lo Campo, Patrizia Scheggia e Stefania Festucci del Servizio Legale-Contratti, già incaricati per il giudizio di merito, rinviando a successive determinazioni dirigenziali il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

Con proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 6 ottobre 2010 allegata alla deliberazione G.C. n. 354 del 12 ottobre 2010, il Servizio Legale – Contratti proponeva:

- a) di costituirsi nel giudizio (RG 2029/2010) già instaurato a seguito della notifica del ricorso promosso dal signor Addante per l'ottemperanza alla Sentenza TAR n. 1903/2010;
- b) di autorizzare, in via preventiva, la costituzione nell'ulteriore ed eventuale giudizio di impugnativa del provvedimento n. prot. 81663 del 30 settembre 2010 emesso dal Direttore del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti a conclusione del procedimento amministrativo avviato in esecuzione alla citata sentenza.

Benchè, infatti, al momento della proposta di deliberazione, non fosse stato ancora notificato alcun ricorso avverso detto provvedimento, risultava altamente prevedibile una ulteriore impugnazione di quest'ultimo da parte del signor Addante, visti gli esiti sostanzialmente negativi del procedimento avviato per dare esecuzione alla sentenza di cui sopra.

Per puro errore materiale è avvenuto che, pur avendo la Giunta approvato integralmente la proposta di deliberazione come formulata dal Servizio Legale - Contratti, nel dispositivo della deliberazione così come pubblicata, risulta indicato come oggetto dell'approvazione non il testo contenuto della proposta, bensì il testo del titolo della proposta che fa riferimento alla sola costituzione nel giudizio già instaurato e non anche quella da autorizzarsi in via preventiva.

Nel frattempo è avvenuto che con atto notificato in data 15 ottobre 2010 (n. prot. 87000), il signor Addante ha promosso ricorso al TAR, con domanda cautelare di sospensiva, avverso il provvedimento n. prot. 81663 del 30 settembre 2010 emesso dal Direttore del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti a conclusione del procedimento amministrativo avviato in esecuzione alla citata sentenza.

Pertanto, in ragione di tutti i motivi indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 12 ottobre 2010 e che qui integralmente si richiamano, ed altresì in considerazione dei ristretti termini processuali dovuti alla domanda cautelare, si rende ora necessario procedere con urgenza alla costituzione nel nuovo giudizio promosso dal signor Addante Michele avanti il T.A.R. Lombardia per ottenere, previa istanza di sospensione, l'annullamento del citato provvedimento n. prot. 81663 del 30 settembre 2010 emesso dal Direttore del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti.

A tal fine, si propone di confermare ed integrare ad ogni effetto, il dispositivo della deliberazione G.C. n. 354 del 12 ottobre 2010, espressamente autorizzando la costituzione nel nuovo giudizio promosso con ricorso notificato in data 15 ottobre 2010 (n. prot. 87000) dal signor Addante secondo quanto già indicato anche in merito all'incarico di difesa.

Si rinvia a successive determinazioni dirigenziali l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 20 ottobre 2010

IL FUNZIONARIO
(Avv. Stefania Festucci)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
(Dott. Massimo Piamonte)